



AVVISO BANDI NUOVA IMPRENDITORIALITA'

Il CO.P.E. assiste la formazione d'impresa e l'accompagna nello sviluppo e nell'internalizzazione.

Rif.ti

*Presso gli Enti aderenti ai contratti di fiume e di costa o al Coordinatore dei CdF, oppure inviare email a : **a.torre@copeteramo.it***

Gli interessati per informazione o per l'attivazione della procedura possono :

- riferirsi ai punti o sportelli (in corso di formazione) del CO.P.E.servizi Sud -vedi: <http://www.contrattidifumesud.it/>;

*- inviare email a: **a.torre@copeteramo.it** , fornendo quanto segue:*

Interesse a costituire una azienda avente lo scopo di :

Dei soggetti interessati: Nome e cognome, data e luogo di nascita, attuale residenza, titolo di studio, mansioni e/o attività svolte e in corso, oppure se disoccupato/i;

Luogo e comune dove intende svolgere l'attività:

Recapiti telefonici:

BANDO: Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 9 ottobre 2015, n. 75445

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto legislativo n. 185/2000, Titolo I, Capo 0I (agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive) e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

All'Agenzia nazionale per

l'attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a.

A – Disposizioni generali

1. Premessa

1.1. Il regolamento adottato con decreto 8 luglio 2015, n. 140 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 5 settembre 2015, individua criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 - volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o

femminile -, demandando ad un apposito provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento della misura agevolativa.

1.2. La presente circolare, emessa in base a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del suddetto regolamento, **individua, pertanto, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e fornisce le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.**

“Trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

h) **“Prodotti agricoli”**: prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

i) **“Impresa unica”**: l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate all'articolo 2, comma 2, del *Regolamento de minimis* n. 1407/2013.

3. Soggetti beneficiari

3.1. L'articolo 5 del *Regolamento* individua i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al Titolo I, Capo 0I, del *Decreto legislativo 185/2000*, nelle imprese:

- a) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
- b) la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;
- c) costituite da non più di 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- d) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione di cui all'allegato 1 del *Regolamento GBER*.

3.2. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese di cui al punto 3.1. dovranno dimostrare il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei predetti requisiti e la sussistenza delle ulteriori condizioni soggettive previste dal precitato articolo 5 del *Regolamento*, compilando lo schema di domanda previsto dal successivo punto 7.5 e trasmettendo l'ulteriore documentazione ivi indicata. Nello schema di domanda, le imprese dovranno, altresì, rendere specifica dichiarazione in relazione all'assenza di cause ostative all'accesso alle agevolazioni ai sensi della normativa europea e nazionale. In particolare, per beneficiare delle agevolazioni, le imprese devono dimostrare di:

- a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese e in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1;
- b) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- g) non essere sottoposte al controllo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, di soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di

presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

3.3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del *Regolamento*, possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un'impresa purché esse, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal *Soggetto gestore* secondo quanto previsto dal successivo punto 8.7, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni di cui ai punti precedenti. Nel caso in cui la nuova società non dimostri l'avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

3.4. In considerazione dei vigenti limiti derivanti dalla normativa europea di riferimento, si specifica che, salvo quanto previsto al successivo punto 3.5, non saranno ammesse alle agevolazioni di cui al *Regolamento* le imprese operanti:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.5. Le imprese operanti nei settori di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 3.4 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al *Regolamento*, per programmi di investimento relativi ad attività rientranti nel campo di applicazione del *Regolamento de minimis n. 1407/2013*, esclusivamente qualora per dette attività dispongano di una contabilità separata.

4. Iniziative ammissibili

4.1. Sono ammissibili alle agevolazioni, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal *Regolamento de minimis n. 1407/2013*, le iniziative che prevedono programmi di investimento da

realizzare in tutto il territorio nazionale con spese non superiori a euro 1.500.000,00 (unmilionececinquecentomila/00) promossi nei settori di seguito elencati:

a) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della *trasformazione dei prodotti agricoli*;

b) fornitura di servizi:

(i) alle imprese;

(ii) alle persone.

c) commercio di beni e servizi;

d) turismo;

e) settori, di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, riguardanti:

(i) attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza;

(ii) l'innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

4.2. I programmi di investimento, di cui al punto 4.1, devono essere:

a) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui al punto 7.5. A tal fine, per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta

di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio, fermo restando quanto previsto in tema di ammissibilità della spesa dal successivo punto 5.

b) ultimati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento agevolato di cui al punto 9.4, pena la revoca delle agevolazioni concesse. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. Resta ferma la possibilità per il *Soggetto gestore* di concedere una proroga non superiore a 6 (sei) mesi, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dall'impresa beneficiaria al *Soggetto gestore* prima della data di ultimazione indicata nel contratto di finanziamento agevolato. Il *Soggetto gestore*, valutata la richiesta, comunica l'accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre i termini sopra indicati saranno rigettate.

4.3. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento di cui al punto 4.1. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

4.4. In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile, le agevolazioni di cui al *Regolamento* non possono essere altresì concesse per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia non costituiscono aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione. Le agevolazioni in questione, inoltre, non costituiscono aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

5. Spese ammissibili

5.1. In riferimento ai programmi di investimento di cui al punto 4.1, sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi necessari alle finalità del programma, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone

fisiche ai sensi del punto 3.3. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale;

b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;

c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

e) brevetti, licenze e marchi;

f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del programma;

g) consulenze specialistiche.

5.2. Con riferimento alle spese di cui al punto 5.1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

a) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, comprensive di eventuali sistemazioni, di cui al punto 5.1, lettera a), sono ammesse nel limite del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivo agevolabile;

b) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al punto 5.1, lettera b), sono ammesse nei seguenti limiti, in funzione del settore di attività nel quale è promosso il programma di investimento:

i. Produzione di beni nel settore dell'industria, dell'artigianato e della *trasformazione dei prodotti agricoli*: sono ammesse le spese di costruzione, acquisto e ristrutturazione, nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell'investimento complessivo agevolabile;

ii. Turismo: sono ammesse le sole spese di acquisto e ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;

iii. Altri settori: sono ammesse le sole spese di acquisto e ristrutturazione, nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell'investimento complessivo agevolabile;

c) nell'ambito delle spese di cui al punto 5.1, lettera d), i servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono agevolabili nel limite del 20% dell'investimento complessivo ammissibile. Rientrano in tali servizi, a titoli di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di gestione di data-base, ecc, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'attività proposta;

d) l'importo totale delle spese relative a brevetti, licenze e marchi, di cui al punto 5.1, lettera e), è agevolabile nel limite del 20% (venti per cento) dell'investimento complessivo ammissibile. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo;

altro.....